



comunità montana  
dell'oltrepò pavese

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
ASSOCIATA E COORDINATA  
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  
TRA I COMUNI DI:**

**BAGNARIA  
BORGORATTO MORMORLO  
BRALLO DI PREGOLA  
MENCONICO  
MONTALTO PAVESE  
PONTE NIZZA  
ROMAGNESE  
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA  
VAL DI NIZZA  
VARZI  
ZAVATTARELLO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 26.07.2010

**SCADENZA 31/12/2019**

## INDICE

Art. 1	Ambito territoriale per l'esercizio delle funzioni
Art. 2	Competenze del Presidente della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese
Art. 3	Modalità di delega delle funzioni.
Art. 4	Ufficio Unico.
Art. 5	Finalità e scopo del Regolamento
Art. 6	Svolgimento dell'attività in forma unificata e coordinata
Art. 7	Organo di Coordinamento e di Controllo
Art. 8	Conferenza dei Sindaci
Art. 9	Responsabile dell'Ufficio Unico
Art. 10	Direttive emanate dai singoli comuni
Art. 11	Compiti degli Agenti di Polizia Locale.
Art. 12	Disponibilità Oraria Agenti.
Art. 13	Programmazione dell'attività e fasi temporali di attuazione
Art. 14	Programma di Gestione
Art. 15	Rapporti finanziari Comunità Montana / Comuni
Art. 16	Durata e recesso
Art. 17	Tutela dati e sicurezza

## ARTICOLO 1 – AMBITO TERRITORIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

1. L’ambito territoriale per la gestione associata del servizio di Polizia Locale è individuato nei Comuni di BAGNARIA, PONTE NIZZA, SANTA MARGHERITA di STAFFORA, VARZI, BORGORATTO MORMOROLO, BRALLO DI PREGOLA, MENCONICO, ROMAGNESE, VAL DI NIZZA, ZAVATTARELLO, MONTALTO PAVESE, relativi alle seguenti attività:
  - PATTUGLIAMENTO STRADALE
  - GESTIONE DELLE INFRAZIONI
2. La denominazione della forma associativa specifica è, eventualmente anche ai fini della predisposizione della modulistica relativa, “*Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese – Servizio Associato di Polizia Locale*”.
3. L’esercizio associato di Polizia Locale non sostituisce la struttura organizzativa e la relativa disciplina del personale dei singoli Corpi o Servizi di Polizia Locale, che è mantenuta per tutte le mansioni e finalità di cui alle leggi di riferimento dai Comuni di appartenenza.
4. All’interno del presente regolamento e di ogni altro atto ad esso afferente o collegato, il richiamo alla Convenzione di Polizia Locale si intende come richiamo alla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese – Servizio Associato di Polizia Locale.
5. La sede del Comando è individuata presso la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese presso l’Ufficio Unico – Varzi – Piazza Umberto I, 9

## ARTICOLO 2 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA DELL’OLTREPÒ PAVESE

1. Il Presidente della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, presiede la conferenza dei sindaci, informa i partecipanti sullo svolgimento del servizio di Polizia Locale, sovrintende le attività.
2. Il Presidente della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, è incaricato alla presentazione di domande, alla rendicontazione e all’introito di eventuali contributi statali o regionali o di altri Enti, per l’esercizio associato del servizio.
3. Il Presidente della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, è incaricato di resistere in giudizio avanti al Giudice di Pace/Prefettura, per i contenziosi su sanzioni al Codice della Strada e comunque su tutte le sanzioni amministrative elevate dagli Agenti di Polizia Locale del servizio in oggetto.

## ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI DELEGA DELLE FUNZIONI.

1. La Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività delegate dai Comuni, dotandosi di un Ufficio Unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta Esecutiva ed adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze di servizio definite in materia, ovvero mediante altre forme previste dallo statuto della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese.
2. La Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività delegate dai Comuni aderenti, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e dai Comuni convenzionati, secondo quanto previsto ed indicato nel presente regolamento.

## ARTICOLO 4 – UFFICIO UNICO.

1. E’ istituito presso la sede della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese per l’espletamento delle funzioni delegate dai Comuni aderenti alla Convenzione, un **Ufficio Unico**, che ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. Lo stesso è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese.
2. Il Responsabile dell’Ufficio Unico è nominato dalla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, con provvedimento motivato. Il Provvedimento di nomina deve anche indicare l’incaricato per la sostituzione del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Unico in caso di assenza, temporaneo impedimento o situazioni di incompatibilità.
3. L’assegnazione dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Unico è temporanea e revocabile e non può eccedere la durata del mandato del Presidente della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese. Nell’attività dell’Ufficio Unico, il Responsabile si rapporterà con il Presidente della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese e con i Sindaci dei Comuni aderenti, direttamente nella Conferenza dei Sindaci o ogni qualvolta ne sia necessario a richiesta anche del singolo Sindaco.
4. L’ Ufficio Unico provvede a:
  - a) Stilare settimanalmente, i turni degli agenti posti in servizio convenzionato e in particolare privilegerà il servizio in fasce orarie non comprese nel normale servizio di istituto, ovvero pomeridiane/festive/notturne.

- b) Raccogliere tutte le indicazioni dei Sindaci aderenti alla convenzione circa il servizio da svolgere e tutte le problematiche relative allo stesso.
- c) Redigere il piano programmatico di gestione
- d) Stilare il piano di programmazione dell'attività e le fasi temporali di attuazione.
- e) Provvedere alla rendicontazione finanziaria
- f) Individuare le spese di gestione della Convenzione
- g) Gestire l'intero repertorio contravvenzionale con personale individuato all'uopo e con opportuna attrezzatura.

#### **ARTICOLO 5 – FINALITÀ E SCOPO DEL REGOLAMENTO.**

- 1. Scopo del presente regolamento è quello di consentire la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale, nel pieno rispetto delle prerogative e delle singole autonomie territoriali.
- 2. Parimenti prioritario è garantire, nell'ambito territoriale della Convenzione, l'uniformità di comportamenti e metodologie d'intervento.
- 3. La gestione associata è finalizzata, tra l'altro, a garantire una presenza più articolata per la prevenzione ed il controllo del territorio, per la sicurezza della circolazione stradale, per l'attività d'iniziativa e per tutte le funzioni attribuite dalla legge quadro sulla Polizia Locale a riguardo della prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti.
- 4. In particolar modo, in conformità a quanto delegato dai Comuni aderenti, le funzioni saranno:
  - PATTUGLIAMENTO STRADALE
  - GESTIONE DELLE INFRAZIONI
- 5. Le Amministrazioni Comunali, facenti parte della Convenzione, dotate di autonomo Servizio o Corpo di Polizia Locale, con l'approvazione del presente regolamento mettono a disposizione le risorse umane e i mezzi (sino all'acquisto da parte della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese di veicoli adibiti all'uso di Polizia Locale e delle attrezzature necessari) per lo svolgimento del presente servizio.

#### **ARTICOLO 6 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA UNIFICATA E COORDINATA.**

- 1. La gestione associata dei servizi di Polizia Locale, si svilupperà attraverso fasi attuative tese a rendere sempre maggiore il livello di integrazione e ad ampliare, nel tempo, le attività e le funzioni da svolgere unitariamente nell'area della Convenzione di Polizia Locale.
- 2. Il programma delle fasi attuative è stilato dal Responsabile dell'Ufficio Unico della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, sentiti il Presidente della Comunità Montana e la Conferenza dei Sindaci, entro il 15 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 7 – ORGANO DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO.**

- 1. L'Organo di Coordinamento e di Controllo dell'attività di gestione è così composto:
  - Il Presidente della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;
  - La Conferenza dei Sindaci o loro delegati, dei Comuni associati;
  - Il Responsabile dell'Ufficio Unico.

#### **ARTICOLO 8 – CONFERENZA DEI SINDACI.**

- 1. La Conferenza dei Sindaci ha il compito:
  - a) di verificare l'andamento della gestione associata e l'attuazione degli obiettivi.
  - b) di collaborare ad individuare i servizi principali sulla base delle esigenze dei singoli Comuni.
  - c) di riunirsi su richiesta, di almeno 1/3 dei Sindaci che ne fanno parte, entro dieci giorni dalla richiesta stessa;
- 2. Le funzioni di Segretario della Conferenza dei Sindaci vengono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Unico.
- 3. In ogni caso la conferenza dei Sindaci assume le proprie determinazioni a maggioranza.

#### **ARTICOLO 9 – RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO**

Il Responsabile dell'Ufficio Unico:

- 1. Svolge funzioni di coordinamento e di proposte, finalizzate ad uniformare tecniche operative ed organizzative dei servizi. Egli dovrà altresì relazionare periodicamente e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, al Presidente della Comunità Montana sul funzionamento e sull'efficacia del Servizio Associato di Polizia Locale.
- 2. Organizza la programmazione delle attività indicate nell'art. 1 ed i loro conseguenti aspetti operativi, garantendo comunque il rispetto della priorità del territorio di appartenenza del personale in servizio.
- 3. In caso di necessità, di propria iniziativa o su richiesta delle Amministrazioni Comunali, potranno essere predisposti dallo stesso servizi immediati, anche se non programmati.
- 4. Risponde al Presidente della Comunità Montana, sull'impiego tecnico-operativo del personale.

5. Svolge le funzioni di Segretario durante le riunioni della Conferenza dei Sindaci

#### **ARTICOLO 10 – DIRETTIVE EMANATE DAI SINGOLI SINDACI.**

1. I Sindaci delle Amministrazioni Comunali, o i propri assessori delegati, potranno, qualora non fosse possibile informare il Responsabile dell'Ufficio Unico, per casi di urgente necessità, impartire direttive sul proprio territorio e nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, agli Agenti di Polizia Locale in servizio convenzionato, durante lo svolgimento delle funzioni di cui al presente Regolamento. Di tale disposizione dovrà essere fatta successiva e tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Unico da parte del personale impiegato.

#### **ARTICOLO 11 – COMPITI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.**

1. Gli Agenti di Polizia Locale in servizio sono tenuti ad agire secondo le direttive impartite dal Responsabile dell'Ufficio Unico e potranno essere distolti dai compiti a loro assegnati solo su richiesta del medesimo per cause di stretta necessità, ovvero nei casi di cui al precedente art. 10.

#### **ARTICOLO 12 – DISPONIBILITÀ ORARIA AGENTI.**

1. I Sindaci delle Amministrazioni Comunali, si impegnano ad assicurare che il personale in servizio presso le rispettive Amministrazioni effettui un servizio settimanale pari al 25 % minimo delle ore settimanali procapite (ovvero ore 9/settimana).
2. Le ore a disposizione verranno distribuite all'interno del servizio convenzionato a seconda delle necessità, a cura del Responsabile dell'Ufficio Unico ed in base alle esigenze stagionali.
3. Le ore di cui sopra sono reperite all'interno dell'orario di lavoro dei rispettivi Agenti di polizia Locale.

#### **ARTICOLO 13 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ E FASI TEMPORALI DI ATTUAZIONE.**

1. Per lo svolgimento del servizio, oltre alla normale programmazione, verrà data la seguente priorità:
  - pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri ed altre cause;
  - rispetto dei termini o delle scadenze previste per legge;
  - programmazione

#### **ARTICOLO 14 – PROGRAMMA DI GESTIONE.**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Unico, tenuto conto delle risorse umane e strumentali in dotazione, entro il 15 dicembre, redige la proposta del fabbisogno finanziario preventivo per la gestione associata del servizio.
2. Nel programma di cui al comma precedente sono esposti:
  - il piano di impiego del personale, suddiviso in attività di intervento con la percentuale di tempo/lavoro per ciascun operatore;
  - le risorse materiali necessarie all'espletamento dei servizi programmati, con indicazione analitica delle spese presunte;
  - il piano di formazione del personale appartenente al servizio associato con indicazione delle risorse con cui farvi fronte;
  - le presenze operative da effettuarsi dal servizio in base all'attività programmata nel territorio dei Comuni associati.
3. Il programma annuale per la gestione del servizio associato di Polizia Locale potrà eventualmente essere modificato in corso di esercizio.

#### **ARTICOLO 15 – RAPPORTI FINANZIARI COMUNITÀ MONTANA / COMUNI.**

1. I Comuni mettono a disposizione della Comunità Montana in comando i propri Vigili per il servizio associato di Polizia Locale unitamente alle attrezzature di loro proprietà, necessarie per l'espletamento delle funzioni, sino a che la Comunità Montana si doterà di quanto necessario.
2. La Comunità Montana corrisponderà ai Comuni aventi in organico i vigili, il costo derivante dal numero di ore dagli stessi effettuato per il servizio associato moltiplicato il costo orario contrattuale lordo. A tal fine ogni Comune dovrà produrre busta paga relativa al proprio personale messo a disposizione.
3. La Comunità Montana si impegna alla gestione dell'intero repertorio contravvenzionale con personale individuato all'uopo e con dovuta attrezzatura. Pertanto ogni Comune verserà, a consuntivo, il 20%

dell'introito derivante dai verbali emessi sul proprio territorio alla Comunità Montana quale rimborso spese derivanti dalla predisposizione dei verbali, spedizione etc.

4. Per l'attività istituzionale i Comuni corrisponderanno alla Comunità Montana, sulla scorta del conto consuntivo di gestione, entro il **31 dicembre** di ogni anno, importi pari ad € 4,00 per abitante.

#### **ARTICOLO 16 – DURATA - RECESSO**

1. Le attività previste dalla presente convenzione avranno inizio il **2 gennaio 2010**.
2. La presente convenzione ha validità sino al **31 dicembre 2019** ed è rinnovabile con apposito atto deliberativo.
3. In accordo con l'art. 2 dello Statuto della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, la durata della convenzione è minimo di 10 anni.
4. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese con delibera di Assemblea di presa d'Atto della revoca, verifica il permanere delle condizioni di sostenibilità del servizio associato ai fini del perdurare della gestione associata della funzione e del servizio.
5. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
6. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
7. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità qualora gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente convenzione.
8. di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.

#### **ARTICOLO 17 – TUTELA DATI E SICUREZZA**

Si rimanda al rispetto della normativa vigente in materia ed a quella eventualmente successivamente approvata.